



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 16 DEL 05.07.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL TESTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI MONTECRETO ART. 16 'LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI'.

L'anno **duemiladiciassette** addì **cinque** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti **7**

Totale assenti **1**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio Comunale

Visto che con il D.L n. 201 del 2011, convertito in Legge n. 214 del 2011 è stata istituita la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

Richiamata la delibera di Consiglio n. 9 del 08/06/2006 e successive modifiche con cui veniva approvato il Testo Unico delle Entrate Tributarie del Comune di Montecreto;

Considerato di dover apportare alcune modifiche al suddetto Testo Unico con particolare riferimento ai limiti di esenzione per versamenti e per i rimborsi:

Ritenuto di procedere con l'approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI in merito:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la modifica al Testo Unico delle Entrate Tributarie del Comune di Montecreto all'art. 16 – LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI come segue:

1. Il contribuente non è obbligato a versare il tributo dovuto se questo, distintamente per ciascun periodo d'imposta, è di ammontare non superiore ad Euro 5,00.
2. Il Comune non procede a nessun rimborso ad alcun titolo qualora la somma relativa alla quota di tributo non dovuto, distintamente per ciascun periodo d'imposta, è di ammontare non superiore ad € 5,00.
3. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Il Comune può procedere al recupero cumulativo, anche con un unico atto, di tributi, di sanzioni ed interessi relativi ad annualità diverse.
4. Con riferimento alle entrate di diversa specie e natura, quali ad esempio la tassa anche giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, la tariffa per la gestione dei rifiuti, il canone di occupazione di cui all'art. 27 del nuovo codice della strada e la Tassa per l'occupazione anche temporanea di spazi ed aree pubbliche, per le quali il Comune ha disposto la riscossione contestuale i limiti di cui ai precedenti commi si intendono riferiti all'importo totale da pagare, ottenuto sommando quanto dovuto per ciascuna delle citate

entrate.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano oltre che a decorrere dall'anno solare 2007 anche ai rapporti pendenti al 1° gennaio 2007.

6. I limiti d'importo stabiliti ai commi precedenti non devono in ogni caso intendersi a titolo di franchigia.

7. Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. DI DEMANDARE all'ufficio competente tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione;
3. DI DICHIARARE, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 12/07/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIGLIORI MANUELA**